



COMUNE DI ROCCAIONE

Provincia di Cuneo



PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO AGGIORNAMENTO E MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE IN CAPO ALLA DITTA ACSR SPA CON SEDE IN BORGO SAN DALMAZZO

DLGS 152/2006 ed s.m.i.- LR 44/00 e s.m.i.

Premesso:

Con provvedimento conclusivo dello scrivente SUAP in data 08.08.2016 era stata volturata in capo alla ditta ACSR SPA, l'autorizzazione AIA 01/2015 rilasciata in data 22.06.2015.

In data 16.03.2017 al protocollo 21730 è stata recepita dalla Provincia di Cuneo l'istanza di modifica non sostanziale dell'AIA 01/2015, relativa a:
-differente modalità di alimentazione della componente "gomma" nella miscela iniziale del CSS:

-inserimento, tra i rifiuti derivanti dal trattamento, del CER 19 12 02 (rifiuti metallici);
-revamping del sistema di movimentazione del CSS dell'area dosaggio di carico.

In data 31/07/2017 il SUAP ha pertanto rilasciato il provvedimento conclusivo per aggiornamento e modifica.

Constatato che in funzione delle richieste pervenute risulta necessario provvedere all'aggiornamento della AIA a favore della Ditta ACSR SPA, con sede in Borgo San Dalmazzo per l'esercizio dell'attività IPPC 5.3.b "impianti per il recupero e smaltimento dei rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 75 mg al giorno", presso l'impianto sito in Roccazione Loc Tetto Pedrin.

Visti:

La legge Regionale 26.04.2000 n.ro 44;

Il Dlgs 03.04.2006 n.ro 152 e s.m.i come modificato dal Dlgs 04.03.2014 n.ro 46;

La DGR 29-1864 del 28.12.2000;

La direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio DEL 15.01.2008;

Il DM 24.04.2008;

La vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, protezione del suolo e delle acque sotterranee.

Preso atto del parere favorevole all'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in capo alla Ditta ACSR, emesso dalla Provincia di Cuneo in data 25.02.2019.



COMUNE DI ROCCAVIONE

Provincia di Cuneo

Il Responsabile dello Sportello Unico, quanto sopra premesso, sulla scorta dei consensi di cui in premessa, ritenuto necessario provvedere alla modifica non sostanziale della AIA vigente,

AUTORIZZA

L'aggiornamento DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE in capo alla ditta **ACSR SPA con sede legale in Comune di Borgo San Dalmazzo Via Ambovo 63/A**, PIVA 02964090043, di cui in epigrafe ed al provvedimento dirigenziale emesso dalla Provincia di Cuneo, ai sensi della LR 44/2000 -DLGS 152/2006 e s.m.i. per lo stabilimento sito in Roccavione Località Tetto Pedrin 8, fermo restando il rispetto delle scadenze e delle prescrizioni tecniche, amministrative e gestionali, nel seguente modo:

sostituzione degli allegati 1 e 2 del provvedimento conclusivo 1/2015 del 22/06/2015 con l'allegato tecnico 1 -aggiornamento 2 e allegato tecnico 2 - aggiornamento 2 quali parti integrati e sostanziali uniti al parere emesso dalla Provincia di Cuneo;

Si precisa

Che a decorrere dal 2019 la relazione di verifica dello stato di applicazione della procedura di campionamento e analisi e valutazione conformità relativamente al CSS "rifiuto" deve essere parte integrante della relazione ambientale da inviare entro il 30.04 di ogni anno;

il campionamento, l'analisi e la valutazione di conformità del CSS sono assogettati alla procedura POIMPR14 REV 04 del 16.01.2019 richiamata nella nota del 29.01.2019;

il presente aggiornamento è ricompreso nella polizza fidejussoria GE 0618564 del 05.08.2015, volturata in capo alla ditta ACSR SPA.

SI ALLEGA QUALE PARTE SOSTANZIALE ED INTEGRATE IL PARERE EMESSO DALLA PROVINCIA DI CUNEO.


Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto richiedente, trasmesso alla Provincia di Cuneo ed all'Arpa Piemonte, pubblicato all'albo pretorio del Comune di Roccavione.

Contro il presente provvedimento è possibile per chiunque vi abbia interesse proporre ricorso nei modi e nei termini stabiliti dalla legislazione vigente e nel dettaglio entro il termine di giorni 60 al TAR Piemonte ed entro 120 giorni al Capo dello Stato.

Roccavione, lì 01.04.2019

IL Responsabile Sportello Unico


(Dott.ssa Ricciardi Francesca)





Sito web: www.provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
Codice Fiscale – P.Iva 004478250044
SETTORE TUTELA TERRITORIO
C.so Nizza, 21 - 12100 Cuneo
Tel. 0171445372 fax 0171445582

Parere SUAP aggiornamento: Autorizzazione Integrata Ambientale Ditta ACSR SpA con sede legale ed operativa in Roccavione, Loc. Tetto Pedrin, 8 - L.R. 44/00 - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

Attività ippc 5.3b: *“Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso al pretrattamento dei rifiuti destinati all’incenerimento ed al coincenerimento. (...)”;*

(Rif. Pratica n. 08.02/231)

SUAP del Comune di Roccavione

IL DIRIGENTE

Premesso che

- con nota prot. n. 115146 del 28/11/2014 e prot. n. 116808 del 3/12/2014, la Provincia ha approvato il protocollo relativo alla formazione del lotto, al campionamento, all’analisi ed alla valutazione di conformità del CSS prodotto dalla Ditta Idea Granda S.c.r.l. - P.IVA 02842150043 - presso la piattaforma di trattamento sita in Roccavione, loc. Tetto Pedrin 8, in ossequio alla D.G.P. n. 288 del 19 giugno 2007, come modificata con provvedimento n. 49 del 27/01/12, nell’ambito del sistema integrato provinciale;

- con provvedimento conclusivo n. 1/2015 del 22/6/2015, lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Roccavione ha rilasciato l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per lo svolgimento dell’attività IPPC 5.3b in capo alla ditta I.D.E.A. GRANDA S.Cons.r.l., presso la succitata piattaforma;

- con provvedimento conclusivo del 8/8/2016, lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Roccavione ha volturato l’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 1/2015 del 22/6/2015, in capo all’ACSR S.p.A con sede legale in Borgo San Dalmazzo, Via Ambovo 63/A - P.IVA 02964090043;

-in data 22/3/2016, con nota prot. n. 21503, la Provincia ha prorogato l’applicazione del protocollo di campionamento, analisi e valutazione di conformità in relazione al CSS “rifiuto”, fino al 31/12/2016;

- con provvedimento conclusivo del SUAP del 31/7/2017, pervenuto al protocollo n. 63830 del 17/8/2018, è stato aggiornato e modificato il provvedimento integrato ambientale per:

- inserire della “Procedura applicativa del protocollo CSS” POIMPR14 REV1 del 21/3 /17 e modificare le prescrizioni relative alla gestione dei rifiuti speciali;

- assentire una differente modalità di alimentazione della componente “gomma” nella miscela iniziale del CSS;
 - inserire, tra i rifiuti derivanti dal trattamento, del CER 19 12 02 (rifiuti metallici);
 - assentire il revamping del sistema di movimentazione del CSS dall’area dosaggio all’area di carico;
- in data 22/12/2017 è pervenuta al protocollo n. 96701, la nota con la quale, in ossequio alle prescrizioni impartite nel provvedimento di aggiornamento, la Ditta ACSR SpA ha inviato la relazione riassuntiva dei risultati di indagine evidenziando che i valori elevati di Cromo e Nichel sarebbero da attribuire alla frazione secco-leggera e chiedendo, nel contempo, in un’ottica di riduzione dei costi di limitare le analisi a Frazione secco-leggera e CSS escludendo le plastiche;
- in data 9 marzo 2018 si è riunito il tavolo tecnico, appositamente convocato dalla Provincia, tra i produttori, l’utilizzatore del CSS ed ARPA, nel corso del quale il Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo ha presentato gli esiti del primo anno di applicazione della nuova procedura e si è pronunciato circa le richieste dei produttori e dell’utilizzatore, ravvisando la necessità di apportare alcune modifiche alla procedura. In sintesi:
- prescrivere ai produttori la formazione di campioni composti di FSL e rifiuti speciali temporalmente allineati con il CSS in produzione, per gli approfondimenti necessari in caso di non conformità accertata sul CSS;
 - snellire la mole di analisi, eliminando la ripetizione del controcampione per l’accertamento della non conformità, vista la scarsa significatività dimostrata nel corso degli anni da tale approccio;
 - aggiornare il PMC sulla base di quanto richiesto;
 - non si ritengono accettabili le richieste di modifica dei limiti.

Le risultanze del tavolo sono riassunte in apposito verbale disponibile agli atti e le valutazioni e le richieste del Dipartimento provinciale dell’ARPA di Cuneo sono state riassunte nel parere trasmesso in data 19 marzo (prot. ARPA 23922) e, con nota prot. n. 23769 del 26/3/2018, inviato dalla Provincia ai produttori e all’utilizzatore, chiedendo di formulare eventuali osservazioni nel termine di 15 giorni;

- in data 11 aprile 2018, è pervenuta una nota, a firma congiunta dei tre produttori, con la quale, in relazione al succitato parere, viene precisato quanto segue:
- si chiede di non eliminare la ripetizione sul contro campione e si è disponibili ad incrementare i controlli estendendoli a FSL e rifiuti speciali per l’individuazione della criticità;
 - si chiede di estendere l’elaborazione statistica su più lotti, come già effettuato per il cadmio, anche ad altri metalli che presentano criticità, allineandosi in tal senso alle disposizioni del DM 22/13;
 - si chiede di comprendere quali azioni verrebbero intraprese qualora venisse accertato che la non conformità è imputabile alla FSL del rifiuto urbano, stante anche il limite imposto dalle autorizzazioni che non consentono di aggiungere plastiche in percentuali maggiori del 50%;
 - si chiede l’allineamento dei protocolli in ordine alla necessità o meno di ridurre il lotto per l’effettuazione delle analisi in caso di non conformità accertata;
- il Dipartimento provinciale dell’ARPA, in proposito esprime parere tecnico con nota prot. n. 37559 del 2/5/2018, affermando che:

- non si ravvisano criticità al proseguimento degli accertamenti analitici sul contro campione a seguito di non conformità, ferma restando l'attivazione delle verifiche sulla FSL e sui rifiuti speciali sin dalla prima non conformità e la possibilità di effettuare controlli di parte pubblica già al primo livello di non conformità;
 - non ritiene accoglibile la richiesta di estendere la media statistica a più lotti prevista per il cadmio, ad altri metalli ed evidenzia che la questione relativa a quali provvedimenti adottare in caso di non conformità imputabile alla frazione secco-leggera (quindi al rifiuto urbano) *"potrà essere discussa in occasione del successivo incontro tecnico convocato dall'Autorità competente Provincia di Cuneo, nel corso del quale saranno presentati i risultati delle analisi del CSS di parte pubblica campionato c/o i 4 gestori nel corso del 2017"*;
- in data 6/8/2018 con nota prot. n. 69861, il Dipartimento provinciale dell'ARPA trasmette gli esiti del controllo di parte pubblica da cui emerge quanto segue:
- le analisi hanno rilevato il superamento dei limiti di Cromo, Nichel e Antimonio sul CSS dell'utilizzatore finale e dei limiti di Cromo e Nichel su uno dei produttori, lo stesso che aveva evidenziato il contributo più elevato in termini di Cromo e Nichel sulla miscela complessiva del CSS prodotto ed utilizzato nell'anno 2017;
 - è emerso il superamento del limite di Rame sul CSS prodotto da un altro produttore di CSS, mentre il CSS del terzo gestore ha evidenziato la piena conformità ai limiti;
 - il grado di accordo nei risultati tra analisi di parte pubblica e quelle private è risultato accettabile per tre dei quattro gestori. È tuttavia necessario lo svolgimento della prevista seconda fase del circuito interlaboratorio iniziato nell'anno 2016, finalizzato in particolare al tema della triturazione del campione. La granulometria del materiale analizzato, così come le modalità di pre-trattamento dei campioni, potrebbero infatti giustificare i risultati discordanti rinvenuti per il parametro Rame;
 - si confermano le criticità già evidenziate nel 2017 per i parametri Cromo e Nichel nel rispetto dei relativi standard qualitativi. Eventuali modifiche nei limiti, possibili vista la natura refrattaria di tali metalli, andranno tuttavia valutate alla luce degli approfondimenti analitici assegnati al produttore maggiormente critico in questo senso, così come delle analisi Arpa sui campioni recentemente prelevati di FSL e plastiche.
 - risulta necessario che l'utilizzatore finale del CSS registri, insieme ai quantitativi di CSS provenienti dai singoli fornitori, anche i lotti di appartenenza, in modo da poter ricostruire con maggiore certezza la composizione dei lotti mensili incrementati presso la cementeria;
- in data 18/7/2018 si è svolto il tavolo di confronto sulla tematica del CSS a cui hanno partecipato i funzionari della Provincia, del Dipartimento provinciale dell'ARPA di Cuneo, il Direttore e due tecnici della ACSR SpA e il consulente del Laboratorio Floramo, i cui esiti sono riassunti in apposito verbale;
- con nota prot. n. 88949 del 6/12/2018, la Provincia ha trasmesso la presentazione illustrata dai funzionari del Dipartimento provinciale dell'ARPA di Cuneo ed un documento di sintesi, redatto dal medesimo Dipartimento, a seguito delle conclusioni emerse in occasione del tavolo tecnico che ha avuto luogo il giorno 3 dicembre 2018, tenendo in parte in considerazione le richieste emerse dal confronto e chiedendo ai gestori ed all'utilizzatore del CSS di provvedere ad aggiornare le procedure di

campionamento, analisi e valutazione di conformità, secondo i criteri indicati nel documento di sintesi;

- in data 29/1/2019 è pervenuta al protocollo n. 6212 da parte della ditta ACSR SpA la procedura POIMPR14 REV 04 DEL 16/1/2019, modificata secondo i criteri condivisi;

ritenuto che sussistano i presupposti stabiliti dalla norma per l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale e che, pertanto, risulta necessario modificare gli allegati tecnici 1 e 2 del provvedimento n. 382 del 23/05/2013 con l' **allegato 1 – aggiornamento 2** e con l'**allegato 2 – aggiornamento 2 che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;**

visti

- la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 “Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l'individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000;
- il D.M. 31 gennaio 2005 “Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372” e, in particolare, l'Allegato I “Linee guida generali” e l'Allegato II “Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio”;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento” (Decreto Tariffe) previsto dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 59/05 per definire appunto i costi, a carico del Gestore, per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i successivi controlli ed in particolare l'art. 9 il quale dispone che, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni possano adeguare e integrare le tariffe di cui allo stesso decreto, da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli di cui all'art. 7, comma 6 del D.Lgs 59/2005;
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, pubblicata sul B.U.R.P. n. 53 del 31 dicembre 2008, con cui la Regione Piemonte ha operato un adeguamento delle tariffe per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i controlli di parte pubblica, con riduzione delle stesse in funzione dei costi reali del personale direttamente coinvolto, nonché l'applicazione di parametri legati alla dimensione aziendale;
- il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”, che ha inserito la disciplina dell'A.I.A. al titolo III bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. abrogando il relativo D.Lgs 59/05;



- il D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 di semplificazione e riordino della disciplina sullo Sportello Unico delle Attività Produttive, già istituito con il D.P.R. n. 447 del 20 ottobre 1998;
- il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/15/UE relativa alle emissioni industriali(prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento");
- la L.R. 29/10/2015, n. 23 di riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province;
- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, protezione del suolo e delle acque sotterranee;

atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

atteso altresì che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nei rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679;

dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P n. 34 del 06/05/2016;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine all'**aggiornamento** dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a favore della Ditta ACSR SpA con sede legale in Borgo San Dalmazzo, Via Ambovo 63/A - P.IVA 02964090043 - per l'esercizio dell'attività IPPC 5.3. b: "impianti per il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, dei rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 75 Mg al giorno" (pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento ed al coincenerimento)", presso l'impianto sito in Roccavione, loc. Tetto Pedrin, nel seguente modo:

- **sostituzione degli allegati tecnici 1 e 2** del provvedimento conclusivo n. 1/2015 del 22/6/2015 con l'**Allegato tecnico n. 1 – aggiornamento 2 e allegato tecnico 2 - aggiornamento 2 quali parti integranti del presente parere;**
- a decorrere dal 2019 la relazione di verifica dello stato di applicazione della procedura di campionamento analisi e valutazione di conformità relativamente al CSS "rifiuto" deve essere parte integrante della relazione ambientale da inviare entro il 30 aprile di ogni anno;
- **di dare atto** che il campionamento l'analisi e la valutazione di conformità del CSS sono assoggettati alla procedura POIMPR14 REV 04 del 16/1/2019 richiamata nella nota, pervenuta al prot. 6212 del 29/1/2019;

EVIDENZIA

- che il presente aggiornamento è ricompreso nella polizza fideiussoria n. GE 0618564 del 31/8/2015, come modificata dall'appendice n. 1 del 7/9/2016, prestata dalla ATRADIUS Credit Insurance N.V. Rappresentanza generale per l'Italia di Roma - P.IVA 12480730154 accettata dalla Provincia con provvedimento di cui al protocollo n. 93851 del 6/10/2015 e volturata in capo alla Ditta ACSR SpA con provvedimento n. 3546 del 17/10/2016;
- che, nel caso di modifiche degli impianti di cui all'art. 29-nonies del D.Lgs 152/06 e s.m.i. tali da influire sulle emissioni acustiche del complesso IPPC, la ditta deve allegare, alla documentazione prevista dallo stesso articolo, la valutazione previsionale di impatto acustico, redatta da tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616;
- che il Gestore deve trasmettere all'autorità competente, all'Arpa - Dipartimento di Cuneo - ed al Sindaco del Comune di Villafalletto i dati relativi ai controlli delle emissioni, secondo modalità e frequenze stabilite nel piano di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato tecnico n. 2 del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- che, ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.Lgs 128/2010, le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte da A.R.P.A. Piemonte;
- che il Gestore dell'impianto è tenuto a versare l'importo stabilito per le spese relative ai controlli di parte pubblica, ex D.M. 24/04/2008, secondo le indicazioni ed i tempi che verranno comunicati da ARPA Piemonte;
- che l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 29-*decies* e 29-*quattordecies* del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.Lgs 128/2010;
- che il presente atto, in quanto formato nell'ambito del procedimento unico di cui al D.P.R. 07/09/2010, n. 160, è finalizzato al rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento anzidetto, emanato dalla struttura unica competente.

Funzionario estensore
P. I. Ivana Petti

IL DIRIGENTE
Dott. Luciano FANTINO

**AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
ACSR SPA**

ALLEGATO TECNICO 1 AGGIORNAMENTO 2

PREMESSA (AGGIORNATO)	2
INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE (AGGIORNATO)	2
DESCRIZIONE DEL CICLO DI LAVORAZIONE (AGGIORNATO)	2
PRODUZIONE ED USO DELL'ENERGIA (INVARIATO)	2
GESTIONE RIFIUTI (AGGIORNATO)	2
EMISSIONI IN ATMOSFERA (INVARIATO)	5
SCARICHI IDRICI (INVARIATO)	5
EMISSIONI SONORE (INVARIATO)	5
PROTEZIONE DEL SUOLO – SICUREZZA INDUSTRIALE (INVARIATO).....	5

Premessa (aggiornato)

La ditta ACSR SpA è subentrata nella gestione dell'impianto sito in Roccavione dedicato al recupero di rifiuti costituiti dalla frazione secca proveniente dalla raccolta dei rifiuti urbani, da plastiche non clorurate provenienti dallo scarto della raccolta differenziata e da scarti di lavorazione della gomma, per la produzione di CSS-Rifiuto.

A far data dal 2014, a seguito dell'emanazione del DM 14/2/2013, n. 22, la Provincia ha avviato un iter teso a definire le procedure tecniche relative alla formazione del lotto, al campionamento, all'analisi ed alla valutazione di conformità per tutti i produttori di CSS che operano sul territorio provinciale nell'ambito del sistema integrato, che si è conclusa con la presa d'atto della Provincia prot. 38629 del 15/05/2017, dell'operatività della "Procedura applicativa del protocollo CSS" REV2 del 08/06 /2017".

Con provvedimento conclusivo del SUAP del 31/7/2017, pervenuto al protocollo n. 63830 del 17/8/2018 è stato aggiornato e modificato il provvedimento integrato ambientale per:

- inserire della "Procedura applicativa del protocollo CSS" POIMPR14 REV1 del 21/3/17 e modificare le prescrizioni relative alla gestione dei rifiuti speciali;
- assentire una differente modalità di alimentazione della componente "gomma" nella miscela iniziale del CSS;
- inserire, tra i rifiuti derivanti dal trattamento, del CER 19 12 02 (rifiuti metallici);
- assentire il revamping del sistema di movimentazione del CSS dall'area dosaggio all'area di carico.

Inquadramento territoriale ed ambientale (invariato da aggiornamento provvedimento conclusivo SUAP del 31/7/2017)

Descrizione del ciclo di lavorazione (invariato da aggiornamento provvedimento conclusivo SUAP del 31/7/2017)

Confronto tra le scelte impiantistiche e gestionali e le BAT (invariato da aggiornamento provvedimento conclusivo SUAP del 31/7/2017)

Prescrizioni generali (invariato da aggiornamento provvedimento conclusivo SUAP del 31/7/2017)

Produzione ed uso dell'energia (invariato da aggiornamento provvedimento conclusivo SUAP del 31/7/2017))

Gestione Rifiuti (invariato da aggiornamento provvedimento conclusivo SUAP del 31/7/2017))

Prescrizioni specifiche

1. i rifiuti devono essere stoccati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che possono recare pregiudizio all'ambiente;
2. la dislocazione dei rifiuti è evidenziata nella figura P-1 layout di impianto rev. del 24.2.2017, allegata alla nota prot. N. 1733 del 30/5/2017;
3. tutti i rifiuti in ingresso all'impianto ed i rifiuti derivanti dal trattamento devono essere adeguatamente stoccati, su platee impermeabili;
4. le modalità di stoccaggio, le capacità massime stoccabili ed i tempi di permanenza nell'impianto dei rifiuti speciali non pericolosi autorizzati sono riportati nella sottostante tabella. Ogni altra nuova tipologia di rifiuto deve essere preventivamente autorizzata dalla Provincia di Cuneo;

RIFIUTI IN INGRESSO	C.E.R.	QUANT. ANNUO RITIRATO.MG	CAPACITA' MASSIMA DI STOCCAGG.	TEMPO DI PERMANENZA max (gg)	FASE	Area MODALITA' STOCCAGGIO
FRAZIONE SECCA DA RU	19 12 12 19 05 01; 19 12 10	29.300	105 MG 300 mc	3 (situazione ordinaria) 15 (situazione di fermo impianti)	R13 - R3	AR -IN 1 In cumulo su basamenti pavimentati e delimitati
PLASTICHE NON CLORURATE	07 02 13; 15 01 02; 16 01 19; 17 02 03; 19 12 04 ;15 01 01; 15 01 03; 15 01 06; 19 12 01	4.300	30 MG 200 mc	3	R13 - R3	AR -IN 2 In cumulo su basamenti pavimentati e delimitati
GOMME E PNEUMATICI FUORI USO (PFU)	16 01 03, 19 12 04 15 01 01; 15 01 03; 15 01 06; 19 12 01	2.400	60 MG 100 mc	9	R13 - R3	AR -IN 3 In cumulo su basamenti pavimentati e delimitati
TOTALE		36.000	195 MG			

5. le capacità massime di stoccaggio ed i tempi autorizzati nel presente atto, devono essere compatibili con le prescrizioni tecniche relative alla messa in riserva;
6. le aree di messa in riserva devono essere chiaramente identificate con apposita cartellonistica riportante la tipologia dei rifiuti stoccati ed il relativo codice C.E.R. e

- deve essere garantita la separazione tra rifiuti in ingresso all'impianto e quelli provenienti dal trattamento. E' vietata la commistione e la miscelazione di rifiuti di diversa tipologia nei singoli settori di stoccaggio;
7. lo stoccaggio deve avvenire su pavimentazione asfaltata che permetta la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante e che impedisca che eventuali perdite possano defluire nelle varie matrici ambientali di superficie e/o profonde;
 8. lo stoccaggio dei rifiuti all'interno dei settori dedicati deve essere effettuato in modo tale da garantire una facile ispezionabilità ed una sicura movimentazione;
 9. devono essere rispettate le seguenti condizioni:
 - lo stoccaggio in cumuli deve evitare dispersioni e/o diffusione di polveri e odori;
 - eventuali cassoni utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche del rifiuto e devono essere posizionati in locali chiusi;
 - lo stoccaggio deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone l'avvio alle successive fasi di recupero o smaltimento;la gestione dei rifiuti deve avvenire esclusivamente in locali chiusi e dotati di aspirazione delle arie, posti in depressione e con un adeguato numero di ricambi, in particolare le operazioni di trattamento rifiuti avvengono nel fabbricato esistente mentre le operazioni di conferimento dei rifiuti in ingresso e di carico dei rifiuti in uscita avvengono all'interno delle apposite tensostrutture;
 10. le frazioni di rifiuti solidi urbani o speciali derivanti dalla raccolta differenziata non possono essere avviate direttamente alla produzione di CSS, ma solo a valle di idonei impianti di selezione che effettuano il recupero di materia;
 11. fermo restando quanto previsto nella procedura per l'applicazione del protocollo CSS POIMPR14 REV1 del 21/3/17, **il ritiro dei rifiuti speciali individuati dai codici CER 15 01 01, 15 01 03, 15 01 06, 19 12 01 è subordinato** alla verifica del tenore di sostanza organica, umidità e potere calorifico i cui esiti analitici devono essere comunicati alla Provincia ed al Dipartimento provinciale dell'ARPA, prima del ritiro dei rifiuti;
 12. la potenzialità dell'impianto è pari a 115 Mg/die per la produzione di 94 Mg/die di CSS. Lo schema di flusso dell'impianto è riportato in figura P3 rev. del 24.2.2017, allegata alla nota prot. N. 1733 del 30/5/2017;
 13. le operazioni inerenti la produzione di CSS devono essere svolte esclusivamente nell'edificio esistente e durante la lavorazione l'area utilizzata deve risultare chiusa e con i sistemi di aspirazione/trattamento delle arie in funzione;
 14. per la produzione del CSS è prevista l'addizione alla frazione secco-leggera di rifiuto speciale, proveniente da utenze selezionate, la cui caratterizzazione è assoggettata a quanto indicato nella Procedura applicativa del protocollo CSS – POIMPR14 REV 04 DEL 16/1/2019 e nel PMC di cui all'allegato n. 2 del presente atto. Il quantitativo di rifiuti speciali addizionato al frazione secco leggera, non deve superare il 50%. I rifiuti possono essere addizionati soltanto al termine dell'espletamento delle procedure di omologa e di controllo indicate nella citata procedura;
 15. l'addizione dei rifiuti speciali alla frazione secco-leggera, non deve inficiare la qualità del medesimo e deve garantire, per il CSS che ne deriva, il rispetto dei limiti imposti all'utilizzatore;
 16. il CSS rifiuto derivante dalla lavorazione deve rispettare i requisiti richiesti dall'utilizzatore ed essere avviato a recupero presso soggetti autorizzati, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tramite vettore appositamente autorizzato;
 17. il campionamento, l'analisi e la verifica di conformità del CSS e dei suoi componenti (FSL e rifiuti speciali) sono assoggettati nella Procedura applicativa del protocollo CSS – POIMPR14 Rev4 del 16/1/2019, a cui si fa espresso rinvio nel presente atto. Ferme restando le indicazioni e i requisiti della norma UNI – En 15443 e s.m.i., le modalità di

- preparazione dei campioni devono essere tali da non inficiare la rappresentatività ed il risultato sui parametri volatili e semivolatili;
18. la destinazione finale di tutti i rifiuti provenienti dal trattamento deve essere individuata presso soggetti debitamente autorizzati, ai sensi della vigente normativa in materia;
 19. è vietato l'abbruciamento dei rifiuti;
 20. eventuali fermo impianto dell'utilizzatore del CSS devono essere comunicati alla Provincia ed al Dipartimento provinciale dell'ARPA di Cuneo.

Emissioni in atmosfera (invariato)

Scarichi idrici (invariato)

Emissioni sonore (invariato)

Protezione del suolo – Sicurezza industriale (invariato)

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Aggiornamento 2

ACSR SpA

ALLEGATO TECNICO 2 – PIANO MONITORAGGIO E CONTROLLO

PREMESSA (modificata)

A seguito dell'attuazione degli interventi previsti nell'Autorizzazione Integrata Ambientale, il piano di monitoraggio dell'impianto comprende due parti principali:

- i controlli a carico del Gestore (attraverso il Sistema di Monitoraggio delle Emissioni - SME);
- i controlli a carico dell'Autorità pubblica di controllo.

Il Sistema di Monitoraggio delle Emissioni è la componente principale del piano di controllo dell'impianto e quindi del più complessivo sistema di gestione ambientale di un'attività IPPC che, sotto la responsabilità del Gestore, assicura, nelle diverse fasi di vita di un impianto, un efficace monitoraggio delle emissioni nell'ambiente. Il SME di una attività IPPC può essere costituito dalla combinazione di misure dirette o indirette, effettuate in modo continuo o discontinuo (periodiche o sistematiche), nonché di calcoli sulla base di parametri operativi e/o di fattori di emissione.

Lo scopo del presente allegato è quello di definire quali siano gli aspetti ambientali che devono essere monitorati e controllati dal Gestore dell'impianto.

1. Devono, pertanto, essere predisposte dal Gestore le necessarie procedure di attuazione dello SME e devono essere adottati gli standard di misura e di calcolo in esso previsti. Nel caso venga prescritta una frequenza di monitoraggio giornaliera, s'intende limitata ai giorni lavorativi. Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguiti i criteri definiti nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. art. 271, comma 17 e le metodiche riportate nell'Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato "I" del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372" e relativi aggiornamenti, ove presenti. L'utilizzo di metodiche elaborate da organismi scientifici in sostituzione di quelle prioritariamente prescritte da disposizioni normative – purchè assicurati dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica – deve essere preventivamente concordato con il Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo.
2. Tutti i dati relativi al presente piano di monitoraggio e controllo devono essere:
 - a. registrati, in ogni caso, dal Gestore con l'ausilio di strumenti informatici che consentano l'organizzazione dei dati in file .xls (o altro *database* compatibile). Le registrazioni devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità competenti al controllo, almeno per il periodo indicato nelle tabelle seguenti; ad esse devono essere correlabili i certificati analitici;
 - b. trasmessi alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. ed al Comune sede dell'impianto, devono essere organizzati in forma chiara ed utilizzabile;

3. Entro il **30 aprile di ogni anno** deve essere inviata alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA ed al Comune sede dell'impianto una relazione annuale riassuntiva riguardante i dati di monitoraggio rilevati nel corso dell'anno precedente. In particolare, tale relazione deve:
- contenere la descrizione dei metodi di rilievo, analisi e calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da eventuali grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto;
 - comprendere un file .xls (o altro *database* compatibile) di sintesi di tutti i dati rilevati e calcolati, che deve essere trasmesso anche su supporto informatico.
- La relazione deve contenere altresì la **verifica dello stato di applicazione della procedura di campionamento analisi e valutazione di conformità relativamente al CSS "rifiuto" derivante dall'impianto ed eventuali criticità riscontrate.**
4. A corredo dell'istanza di rinnovo o di riesame deve essere fornito un elaborato riassuntivo dei monitoraggi eseguiti a decorrere dal rilascio della presente autorizzazione, predisposto secondo quanto richiesto alle lettere a) e b) del punto precedente.

Nel caso il Gestore si avvalga di un soggetto esterno per l'effettuazione del piano di monitoraggio, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore.

I controlli effettuati da A.R.P.A. Piemonte sono posti a carico del Gestore.

Energia (invariata)

Emissioni in atmosfera (invariata)

Scarichi idrici e depurazione (invariata)

Emissioni

sonore

(invariata)



Gestione rifiuti

TIPOLOGIA	PARAMETRO	FREQUENZA	NOTE
frazione secco-leggera CER 19 12 12	Analisi merceologica PCI, umidità Cloro, Pb, Cr, Cu, Mn, Ni, Cd, Hg, As, V, Co, Sb, TI	annuale	Assoggettato a procedura POIMPR14 rev. 4 del 16/1/2019
Rifiuti speciali	Analisi merceologica Pb, Cr, Cu, Mn, Ni, Cd, Hg, As, V, Co, Sb, TI PCI umidità cloro	Trimestrale nel primo anno di conferimento e successivamente annuale per ogni produttore (per ogni eventuale nuovo produttore sarà inteso il primo anno a decorrere dal primo conferimento).	assoggettato a procedura POIMPR14 rev. 4 del 16/1/2019 e a prescrizione 11 allegato tecnico 1



TIPOLOGIA	PARAMETRO	FREQUENZA	NOTE
CSS rifiuto 19 12 10	Umidità totale Cloro totale PCI Arsenico Mercurio Cadmio Tallio Cobalto Cromo Rame Manganese Nichel Piombo Antimonio Vanadio	a lotto	Assoggettato a procedura POIMPR14 REV 04 del 16/1/2019
CSS rifiuto 19 12 10	Ceneri Zolfo IPA PCB totali PCDD e PCDF	Annuale	Assoggettato a procedura POIMPR14 REV 04 del 16/1/2019
rifiuti ritirati, recuperati e prodotti suddivisi per CER	Quantificazione	1 volta / anno	Registrazione e invio agli enti competenti in occasione della relazione annuale

CONTROLLI A CARICO DI ARPA PIEMONTE

frequenze dei controlli, ai sensi dell' art. 29 decies comma 11- ter del D.Lgs.152/06 e smi no definite nel piano di ispezione ambientale regionale recepito con DGR 9 maggio 2016 44-3272.

COMPARTO	PARAMETRO	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA
TUTTI	Controlli ai sensi del comma 1, art. 3 D.M.24/04/2008	-	3 volte durante la vigenza dell'AIA
EMISSIONI	NOx.COVM,NH ₃	E1 o E2	3 volta durante la vigenza dell'AIA





COMUNE DI ROCCAIONE

Provincia di Cuneo

=====

Si attesta che la presente autorizzazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi rimarrà pubblicata per gg. 15 consecutivi.

ROCCAIONE li, _____

IL MESSO NOTIFICATORE

=====

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Agente Notificatore del Comune di ROCCAIONE, dichiara di aver notificato la presente autorizzazione a:
ditta ACSR SPA
consegnandone copia, a mani di

ROCCAIONE li, _____

L'AGENTE NOTIFICATORE

